

## ALLEGATO C - FAC SIMILE- ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

### TRA

(se persona giuridica) \_\_\_\_\_, CF e P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor/ dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (Amministratore Delegato/Presidente/altro) di \_\_\_\_\_,

(se persona fisica) il signor \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

(nel seguito denominata **Parte Rivelante**)

### E

(se persona giuridica) \_\_\_\_\_, CF e P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor/ dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (Amministratore Delegato/Presidente/altro) di \_\_\_\_\_,

(se persona fisica) il signor \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

(nel seguito denominato **Parte Ricevente**)

### PREMESSO CHE

- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di \_\_\_\_\_;
- l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

Tutto ciò premesso, le Parti,

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di \_\_\_\_\_.

#### Art. 3 – Informazioni Riservate

3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di informazioni riservate – se trattasi di software si potrebbe scrivere "il codice e il know how") di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

- 3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
  - b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
  - c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
  - d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
  - e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
- 3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

#### **Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.**

- 4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
- 4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;
  - b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
  - c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
- 4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
- 4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del/della \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

#### **Art. 5 - Proprietà intellettuale**

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati de/della \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.
- oppure in alternativa
- 5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività di ricerca in oggetto.

#### **Art. 6- Restituzione di documenti**

- 5.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
- 5.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

**Art. 7 - Periodo di durata**

7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di \_\_\_\_\_ anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Art. 8 - Divieto di cessione**

8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

**Art. 9 - Modifica**

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

**Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente**

10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Trento.

Data

Data

Parte Rivelante

Parte Ricevente